

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

- 1) Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
- 2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati:
 - a) ha le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nonché alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo così come stabilito dall'art. 43 L.R. 29/94 e ss.mm.ii;
 - b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato.
- 3) I dati saranno comunicati:
 - a) ai soggetti formalmente individuati dalla Regione Liguria per l'espletamento delle attività di accertamento e quant'altro necessario per la liquidazione del risarcimento dei danni e dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione;
 - b) ai componenti del Comitato istituito ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 29/94 e ss.mm.ii. per gli adempimenti di competenza.
- 4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla liquidazione degli importi spettanti per il risarcimento dei danni e per la corresponsione dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione.
- 5) Il titolare del trattamento è la Regione Liguria.

La responsabilità del trattamento dei dati è affidata al dirigente del Settore Politiche della Montagna e Fauna Selvatica.

Per ogni eventuale comunicazione in merito ai dati comunicati per il pagamento potrà rivolgersi ai numeri telefonici.

Al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Possono inoltrare denuncia i proprietari o i conduttori dei fondi che abbiano subito danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
- 2) Le denunce dei danni possono pervenire con consegna diretta agli Uffici, con servizio postale, pec o tramite le Associazioni di categoria e/o i Comuni.
- 3) **Il termine per l'inoltro della denuncia non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento pena il non accoglimento della stessa.** L'interessato inoltre, qualora i prodotti fossero in avanzato stato di maturazione e pertanto urgente la loro raccolta, fermo restando l'invio della denuncia, dovrà darne immediata comunicazione telefonica ai seguenti Uffici
Imperia (0105488340), Savona (0198313292), Genova (0105499848-0105499644-0105499801), La Spezia (0187742230).
- 4) La predazione di capi di bestiame da parte di carnivori selvatici dovrà essere tempestivamente denunciata al Servizio della ASL territorialmente competente o al personale di vigilanza preposto.
- 5) L'Amministrazione della Regione Liguria o l'Ambito Territoriale di Caccia competente, tramite proprio personale, può provvedere a realizzare sopralluoghi a campione per l'accertamento del danno. Per consentire le opportune verifiche e la conseguente valutazione ai fini del risarcimento, **il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a non modificare la situazione esistente per 10 giorni dalla consegna della denuncia.**
- 6) I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo verranno rifiutati solo dopo l'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario e/o conduttore del fondo dovrà procedere al ripristino delle opere danneggiate, di norma, entro 6 mesi dall'accertamento. L'ultimazione dei lavori di ripristino delle opere danneggiate deve essere comunicato, in forma scritta, alla Regione Liguria, con consegna diretta agli Uffici o tramite il servizio postale anche con lettera raccomandata.

NOTA BENE

1. non verranno risarciti i danni accertati per cifre complessive inferiori a € 150,00#;
2. l'importo dei risarcimenti viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando alle opere ed ai prodotti agricoli e zootecnici danneggiati la produttività e i relativi prezzi di cui ai "*Criteria generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere sui terreni coltivati e/o pascolo*" approvati con DGR n 435 del 13.05.2016.
3. per gli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all'INPS) è previsto il risarcimento del 100% del valore del danno;
4. per gli imprenditori agricoli (Camera di Commercio, P.IVA) è previsto il risarcimento del 80% del valore del danno;
5. per tutti gli altri soggetti l'importo del risarcimento è pari al 40% del valore del danno;
6. I danni verificatisi verranno liquidati a consuntivo. Qualora l'importo da corrispondere sia complessivamente superiore alle disponibilità di bilancio per tale attività, verrà adottato un criterio di proporzionalità per quantificare gli importi liquidabili per ogni singola richiesta; non saranno in ogni caso liquidate somme di importo inferiore a € 30.
7. Non sono ammesse al risarcimento le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato del risarcimento danni per il medesimo fondo, per un numero di annualità superiore a 3 (erogato da parte della Regione o di altri Enti in precedenza delegati), e che abbiano ommesso, senza giustificato motivo, di adottare idonee misure di prevenzione, comprensive degli interventi di manutenzione necessari ad assicurare l'efficienza degli strumenti approntati. Concorrono al raggiungimento della soglia massima di 3 annualità, i risarcimenti erogati per danni causati da animali appartenenti allo stesso gruppo di specie (ungulati, uccelli, carnivori).
8. L'interessato potrà inoltrare eventuali osservazioni in forma scritta, che saranno valutate dal competente Comitato.